



**Ministero per i Beni e
le Attività Culturali**

Parco archeologico del Colosseo



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale**

Protocollo di Intesa

Tra

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito denominato ISPRA), con sede legale in Roma, Via Brancati, 48 – 00144, C.F. e P.I. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente, Dott. Stefano Laporta;

e

Il Parco archeologico del Colosseo, con sede legale in Roma, Piazza S. Maria Nova 53 – 00186, C.F. e P.I. 14490011005, rappresentato dal Direttore Generale (DPCM 14/12/2017), Dott.ssa Alfonsina Russo;

di seguito indicate in breve come le "Parti" se nominate congiuntamente.

Premesso che

- L'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- con l'art. 28 del D .L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con Decreto n.123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

- che l'art 3, comma 2 e 3, della Legge 28 giugno 2016, n 132 prevede che l'ISPRA e le Agenzie partecipino e realizzino attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente;
- che, ai sensi dell'art.13 della Legge n 132/2016, il Presidente dell'ISPRA è altresì Presidente del Consiglio del SNPA, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore generale dell'ISPRA;
- l'ISPRA e le Agenzie svolgono attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, al controllo degli agenti fisici, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- L'ISPRA (già APAT) ha, già in precedenza, svolto proficuamente attività di supporto con particolare riguardo allo studio dei fenomeni di instabilità del territorio ed effettua interventi e ricerche per la tutela dei monumenti e dei siti archeologici nazionali ed internazionali (UNESCO, MIBAC, ISCR, Parco Archeologico di Pompei, Soprintendenze nazionali);
- Il Parco archeologico del Colosseo, istituito con DM 15 del 12/01/2017, dipende dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Il Parco archeologico del Colosseo, che ha tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'area di competenza, ha avviato un'azione di monitoraggio di tutta l'area archeologica e dei monumenti che su di essa insistono, finalizzata alla manutenzione programmata;
- Le Parti intendono sviluppare tra loro nuove forme di collaborazione, avendo individuato aree di comune interesse, di seguito meglio espresse, in cui realizzare una complementarietà delle rispettive esigenze nonché conoscenze atte a generare una sinergia favorevole alla realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

Le aree di comune interesse, che sono state individuate dalle Parti e in cui le stesse intendono sviluppare nuove forme di collaborazione, riguardano in particolare:

- supporto all'attività di studio interpretativo dei dati satellitari;
- attività di ricerca per studi di ricostruzione geologica e paleoambientale;

- elaborazione di una metodologia operativa per un sistema programmato di organizzazione ed attuazione degli interventi di tutela;
- applicazione delle più innovative tecnologie per la creazione di un sistema multiparametrico di sorveglianza permanente dello stato di conservazione di tutta l'area archeologica;

L'art. 15 della L. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali la conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale italiano, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzarne i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente protocollo;

I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in settori di interesse comune, quale lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di metodi e tecnologie atte al monitoraggio ambientale e alla conservazione dei beni culturali;

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente protocollo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future convenzioni. Per quanto non espressamente disposto dalle future convenzioni, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la cooperazione tra le Parti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi richiamati in premessa, volta a sviluppare una sinergia funzionale allo svolgimento di attività di ricerca per la conservazione del patrimonio culturale.

Le Parti concordano sin da ora nel riconoscere che in linea generale la collaborazione potrà trovare le sue migliori forme di espressione attraverso:

1. La creazione di soluzioni innovative di supporto alla ricerca e all'attività scientifica per la tutela e la gestione del patrimonio culturale italiano;
2. studio, sviluppo e sperimentazione di nuovi metodi e tecnologie atte al monitoraggio e alla conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle applicazioni ICT e alla elaborazione dei dati da telerilevamento satellitare;
3. monitoraggio ambientale in situ di spazi, aperti e/o chiusi, destinati alla conservazione dei beni archeologici e culturali in genere;
4. studio, sviluppo e implementazione di sistemi informativi georeferenziati;
5. altre possibili ed eventuali problematiche o attività legate ai rispettivi compiti istituzionali.

La parti, attraverso i Referenti di cui al successivo Art. 4, potranno individuare ulteriori tematiche di comune interesse o ambiti di intervento, che potranno essere oggetto di collaborazione, purché rientranti nelle competenze del Parco Archeologico e di ISPRA.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.

Il presente Accordo non implica l'esclusività di ISPRA nelle predette attività, ma esse saranno di volta individuate dai Referenti di cui all'art. 4 e definite tramite Convenzioni Operative di cui all'art. 5.

Art. 3 – MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE

I contenuti specifici e le modalità operative delle attività rientranti nell'ambito del presente Protocollo di Intesa saranno proposti, elaborati e coordinati dai Referenti di cui all'art. 4, nonché regolate e disciplinate contrattualmente con specifiche Convenzioni Operative di cui all'art. 5.

Art. 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI – REFERENTI

Nello svolgimento delle attività di studio e di ricerca, responsabili scientifici e referenti del presente Protocollo sono il Dott. Daniele Spizzichino per l'ISPRA e la Dott.ssa Irma Della Giovampaola per il PARCO che resteranno in carica per tutta la durata del presente Protocollo, salvo sostituzione da comunicarsi all'altra parte, con funzioni di coordinamento e tecnico-operative.

I Referenti provvedono a:

- Elaborare una relazione almeno semestrale sulle attività svolte e i risultati conseguiti;
- Individuare le opportunità atte a perseguire le finalità del Protocollo;
- Identificare le proposte progettuali cui finalizzare il congiunto impegno collaborativo delle Parti;
- Promuovere la conclusione di Convenzioni Operative in cui siano identificati e definiti gli ambiti di collaborazione oltre che le attività, che congiuntamente le Parti metteranno a disposizione per il conseguimento degli obiettivi progettuali;
- Monitorare lo stato di avanzamento e di attuazione delle attività descritte nelle Convenzioni Operative;
- Adottare le misure che siano state congiuntamente individuate al fine di risolvere eventuali problematiche emerse dal monitoraggio di cui sopra;
- Verificare la qualità dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività svolte;

I Referenti si riuniscono quando richiesto da una delle Parti.

Art. 5 – CONVENZIONI OPERATIVE

Le Parti, su impulso dei Referenti, concorderanno e definiranno, attraverso la stipula di Convenzioni Operative, le modalità di collaborazione.

Le Convenzioni Operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. I risultati al cui conseguimento è volta la collaborazione tra le Parti;
2. Le attività, le risorse e i contributi che ciascuna Parte metterà a disposizione;
3. La natura, gratuita o onerosa, della collaborazione.

Ciascuna Convenzione Operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi regolamenti interni.

Art. 6 – RISERVATEZZA E MISURE DI SICUREZZA

Le informazioni di cui all'articolo precedente potranno essere divulgate, diffuse o pubblicate solo con il preventivo consenso dell'altra Parte e salvo in ogni caso quanto richiesto dalla legge o da qualsivoglia pubblica autorità.

Fermo restando quanto al punto precedente, le Parti si obbligano a dare comunicazione dell'esistenza del presente Protocollo e delle successive Convenzioni Operative sui rispettivi siti web, nelle presentazioni istituzionali e/o attraverso altre forme di comunicazione, convenendone previamente il contenuto, quale elemento di qualificazione delle rispettive attività senza snaturarne i limiti dei contenuti.

I. L'obbligo di riservatezza grava su ciascuna Parte e per essa sul relativo personale che sarà coinvolto nelle attività. L'eventuale violazione della riservatezza ad opera del personale sarà considerata, tra le Parti, violazione dell'obbligo in capo alla Parte a cui afferisce il personale inadempiente. In ragione di ciò ciascuna Parte è chiamata a favorire, con gli strumenti ritenuti più opportuni, un impegno di riservatezza ad opera delle persone che svolgeranno delle attività connesse al presente Protocollo di Intesa e, più specificatamente, alle singole Convenzioni Operative.

II. L'obbligo di cui al presente articolo resta valido fino a anni 3 (tre) dopo la scadenza delle singole Convenzioni Operative.

III. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di riservatezza di cui al presente Protocollo costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. della specifica Convenzione Operativa in riferimento alla quale l'inadempimento si è verificato. Se la Parte che subisce l'inadempimento ritenesse lo stesso, a suo insindacabile giudizio, particolarmente grave, l'inadempimento costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. del presente Protocollo e di conseguenza di tutte le Convenzioni Operative sorte nell'ambito dello stesso. Resta impregiudicata ogni azione tesa a ottenere il risarcimento dei danni prodotti per effetto della violazione dell'obbligo di cui al presente articolo.

IV. Ciascuna parte potrà utilizzare il nome e logo dell'altra Parte solo previa approvazione scritta dell'altra Parte, fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi

V. Le Parti s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta in stretta e continuativa collaborazione tra le Parti, pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 7.

Art. 7 – RISULTATI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dal PARCO e dall'ISPRA in attuazione del presente Protocollo spetta alle stesse in egual misura.

Qualsiasi utilizzo, pubblicazione, citazione di parti o sezioni delle ricerche fatta da una delle due Parti dovrà ricevere il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Qualsiasi utilizzo di immagini di beni culturali di competenza del Parco dovrà essere preventivamente autorizzato dal Parco stesso, restando inteso che nessun canone verrà applicato in base a quanto disposto dall'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 42/2004.

Ogni pubblicazione attinente a tali ricerche, frutto della suddetta modalità, riporterà menzione della collaborazione tra le parti e di ciascuna di esse, nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Tutte le pubblicazioni frutto del presente Protocollo riporteranno, oltre ai nomi degli autori, anche quello dei

referenti di cui al precedente Art. 4, dei ricercatori e del personale dedicato alle attività di ricerca coinvolti nella presente convenzione che realmente e fattivamente ha contribuito al raggiungimento dei risultati e alla stesura delle stesse.

La copertura finanziaria dei costi, riconosciuti come rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la pubblicazione dei relativi risultati nell'ambito della collaborazione scientifica oggetto del presente Accordo, sarà di volta in volta concordata tra i due Enti.

Il Presente Protocollo di Intesa e i singoli diritti e obblighi allo stesso sottesi non potranno essere ceduti a terzi da una Parte senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo di Intesa e delle Convenzioni Operative, sia chiamato a frequentare, anche temporaneamente, la sede o luoghi riferibili all'altra Parte.

Ciascuna Parte s'impegna ad assicurare al personale dell'altra che sia coinvolto nelle attività svolte nell'ambito del presente Protocollo di Intesa e delle Convenzioni Operative l'accesso alle proprie infrastrutture e ai laboratori di ricerca.

In ragione di ciò, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, le Parti promuovono, attraverso i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, azioni di coordinamento per assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo e delle relative Convenzioni Operative, secondo quanto prescritto dalla D.Lgs 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, autorizzato ad accedere presso le strutture dell'altra Parte.

Art. 9 - CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI E/O DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui le attività previste nel presente Protocollo debbano essere interrotte per cause di forza maggiore o per qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e non evitabile, nessuna delle Parti sarà responsabile del mancato adempimento di qualunque termine del presente Protocollo dipendente dal verificarsi di tali cause.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione al Regolamento UE 679/2016 (recepito con d.lgs. 101 del 2018), le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Art. 11 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del PARCO l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente. Le parti convengono fin da ora che nei rispettivi siti internet si farà riferimento al presente accordo.

Art. 12 - DURATA DEL PROTOCOLLO E RECESSO

Il presente Protocollo ha validità ed efficacia dalla data della sottoscrizione per mesi 36 (trentasei). Alla scadenza potrà essere rinnovata previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

È facoltà delle Parti recedere dal presente Protocollo di Intesa in qualunque momento e per qualunque causa inviata all'altra Parte anche a mezzo Posta Elettronica Certificata o Fax da inviarsi con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta);

La cessazione del presente Protocollo di Intesa per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti fatto salvo quanto disposto all'art. 6.

La cessazione per qualsivoglia causa del presente Protocollo di Intesa, salvo che non sia diversamente disposto, non produrrà alcun effetto sulle attività oggetto di Convenzioni Operative in corso di svolgimento, per i quali continuerà ad avere efficacia, fino alla loro conclusione, quanto stabilito nel presente Protocollo.

Art. 13 – COMUNICAZIONI

Ai fini del Protocollo e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con P.E.C. anticipata via fax, le Parti stabiliscono che Comunicazioni reciproche inerenti l'accordo dovranno essere effettuate, in via riservata a:

– per ISPRA

Ing. Daniele Spizzichino, tel. 06 50074087, 3386192214

mail: daniele.spizzichino@isprambiente.it

– per Parco archeologico del Colosseo:

Dott.ssa Irma Della Giovampaola, tel. 0669984464 - 3316729053,

mail: irma.dellagiovampaola@beniculturali.it

Art. 14 –RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto diversamente disposto, ciascuna Parte è totalmente ed esclusivamente responsabile delle attività ad essa spettanti svolte in base al presente Protocollo e/o alle Convenzioni Operative e pertanto, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle Convenzioni Operative stesse, si impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con le attività stesse.

Art. 15 - MODIFICHE

Qualunque clausola del presente Protocollo di Intesa potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 16 - COSTI

Il presente Protocollo di Intesa è a titolo gratuito. Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 18 -REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

Parco archeologico del Colosseo

Direttore

Dott.ssa Alfonsina Russo

**Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale**

Presidente

Dott. Stefano Laporta



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-02-18 06:24:29 (UTC)

File verificato: C:\Users\NOLFO~1\PAC\AppData\Local\Temp\Accordo-Quadro_ISPRA_PAC_Post Parere_giuridico_2019DEF.docx.pdf-1.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: RUSSO ALFONSINA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
18/02/2019 06:00:17

Dati del certificato del firmatario **RUSSO ALFONSINA**:

Nome, Cognome: ALFONSINA RUSSO
Organizzazione: Ministero per i Beni e le Attivit  Culturali
Numero identificativo: 18864907
Data di scadenza: 10/09/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: LAPORTA STEFANO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
18/02/2019 05:30:00

Dati del certificato del firmatario **LAPORTA STEFANO**:



Cognome: STEFANO LAPORTA
Dike6 - Esito verifica firma digitale
izzazione: NON PRESENTE
Numero 2011130544438
identificativo:
Data di scadenza: 29/05/2020 21:59:59
Autorita' di InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
certificazione: Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
certificato (CPS):
Identificativo del OID 1.3.76.36.1.1.1
CPS:
Identificativo del OID 1.3.76.24.1.1.2
CPS:

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006